

Sentenza n. 291 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 9 marzo 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. . Luigi Ranalli

Titoletto:

Ambiente – beni culturali – immobile – non oggetto di specifiche disposizioni normative – - interesse storico od artistico -valutazione.

Abstract:

La rilevanza, sotto il profilo storico od artistico di un bene immobile ai sensi degli artt.2 e segg. del D.Lgs. n.490 del 1999, quando non si tratta di una categoria di beni già direttamente così valutati da specifiche disposizioni normative, deve essere desunta in concreto ed indicando in modo specifico i presupposti che l'iter valutativo ha seguito.

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.1077 del 2004 proposto dalla \*\*\*, con sede in Macerata, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.124;

contro

- il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- la DIREZIONE REGIONALE per i BENI CULTURALI e PAESAGGISTICI

delle MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

- la SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e per il PAESAGGIO delle MARCHE, in persona del Soprintendente pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

del COMUNE di NUMANA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto 24.6.2004 con cui la Soprintendenza regionale ha dichiarato di notevole interesse, ai sensi del D.Lgs. n.490/1999, l'immobile denominato Villa Cristallini già Malucci;

- della relativa comunicazione di avvio del procedimento;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;

nonché

per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Mastri per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che in effetti la motivazione a giustificazio-

ne del vincolo culturale imposto sull'immobile di che trattasi deve dedursi, in mancanza di ogni altra ulteriore indicazione nel testo del decreto impugnato, dall'allegata relazione storico artistica che, a sua volta, a parte la descrizione dell'immobile nei suoi elementi costitutivi interni ed esterni, contiene solo le seguenti affermazioni:

- "lo stile liberty che caratterizza l'edificio può far risalire la data di costruzione agli inizi del 1900, anche se non è stato possibile reperire notizie storiche più approfondite";

- "l'intero complesso della villa conserva le caratteristiche architettoniche ed ambientali dell'impianto originario, mantenendo la tipologia costruttiva propria della residenza signorile litoranea dell'epoca";

sulla base di questi elementi, si conclude che "la villa denominata Cristallini, già Malucci, conserva un'importante valenza storico-artistica e necessita di tutela", rilevandosi, altresì, che la zona ove è ubicata è sottoposta a "tutela paesaggistico-ambientale" ai sensi del D.M. 28.9.1966 e del D.M. 31.7.1985.

Orbene, è noto che la rilevanza, sotto il profilo storico od artistico di un bene immobile ai sensi degli artt.2 e segg. del D.Lgs. n.490 del 1999, quando non si tratta di una categoria di beni già direttamente così valutati da specifiche disposizioni normative, deve essere desunta in concreto ed indicando in modo specifico sia i presupposti che l'iter valutativo seguito: nel caso specifico, non sembra al Collegio che questo procedimento valutativo sia stato compiutamente attuato.

Infatti, l'effettivo periodo di costruzione dell'immobile, di cui lo stile liberty sarebbe testimonianza, non è stato oggetto di alcuna adeguata istruttoria, essendo, di fatto, solo genericamente affermata la sua datazione ai primi del 1900, sebbene si tratti di periodo affatto remoto nel tempo, ma, soprattutto, non sono state affat-

to evidenziate le ragioni per le quali lo stile liberty di quella villa signorile assuma attualmente ed in quel contesto “particolare” rilevanza sia sotto il profilo storico che artistico, finalità che costituisce pur sempre la specifica ragione di tutela del D.Lgs. n.490/1999, né, ovviamente, tanto può ravvisarsi solo dalla sua ubicazione nell’ambito di un territorio tutelato sotto il profilo ambientale e paesaggistico, trattandosi di un tutela ben diversa da quella culturale e nettamente distinta dallo stesso D.Lgs. n.490/1999.

Il dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria ed adeguata motivazione risulta, dunque, fondato ed il ricorso, per questa parte, deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto di vincolo, mentre va dichiarata inammissibile l’impugnazione della relativa comunicazione di avvio del procedimento, essendo la stessa già cessata di efficacia a seguito, appunto, del sopravvenuto vincolo.

Deve essere, quindi, esaminata la domanda di risarcimento danni contestualmente proposta, che il Collegio considera, però, inammissibile per genericità, non essendo stata fornito alcun principio di prova sia della sua effettiva esistenza sia della sua entità.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”